REGOLAMENTO (CEE) N. 2130/69 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1969

che modifica il regolamento n. 469/67/CEE per quanto riguarda la determinazione dei prezzi cif del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento n. 469/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per il riso e le rotture di riso, nonché i relativi importi correttori (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 712/69 (4), precisa in particolare quali sono i dati che devono essere presi in considerazione per la determinazione dei prezzi cif ;

considerando che occorre prevedere disposizioni complementari per la fissazione dei prezzi cif nel caso di una momentanea mancanza di dati ;

considerando che, a motivo della ristrettezza e della sensibilità del mercato del riso, può accadere che manchino momentaneamente dati rappresentativi di tale mercato ; che in tali condizioni la presa in considerazione dei soli dati disponibili può determinare brusche variazioni del prezzo cif per il mercato a pronti o il mercato a termine ;

considerando che siffatte variazioni del prezzo cif rischiano, nel ripercuotersi sul prelievo o sugli eventuali importi supplementari che si aggiungono allo stesso, di pregiudicare la regolarità dell'approvvigionamento e di perturbare il mercato comunitario del riso ; che occorre pertanto prevedere la possibilità, in situazioni del genere, di mantenere eccezionalmente e per un periodo limitato il prezzo cif precedentemente determinato per il mese in corso o i prezzi cif precedentemente determinati per i mesi successivi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento n. 469/67/CEE è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione o qualora tali offerte siano state escluse in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, sono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche tali offerte mancano o sono state escluse in virtù del paragrafo 2, il prezzo cif è mantenuto ad un livello immutato.

Oltre ai casi di cui al comma precedente, la Commissione può mantenere eccezionalmente un prezzo cif ad un livello immutato per un periodo limitato se il prezzo d'offerta per una data qualità che è servito di base per la determinazione precedente del prezzo cif non giunge più alla Commissione per la determinazione successiva dei prezzi e se i prezzi d'offerta che rimangono disponibili sono tali da determinare bruscamente variazioni considerevoli del prezzo cif non sufficientemente rappresentative, secondo il parere della Commissione, della tendenza effettiva del mercato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.
(5) GU n. L 93 del 18. 4. 1969, pag. 27.